
Avviso alle imprese artigiane

A seguito dell'entrata in vigore della [L.R. 32/2016](#) – art. 2 (Soppressione della Commissione Regionale e delle Commissioni Provinciali per l'Artigianato), dal **01/01/2017** tutte le istanze di iscrizione, modifiche e cancellazioni indirizzate all'Albo Artigiani dovranno essere obbligatoriamente trasmesse telematicamente utilizzando i moduli telematici a firma digitale del sistema COMUNICA.

Si ricorda che l'Impresa Artigiana è soggetta all'obbligo di comunicazione della P.E.C. (posta elettronica certificata) pena le sanzioni con le modalità di cui all'art. 5 del D.L. 179/2012 convertito con Legge 221 del 17.12.2012. I programmi in uso per la compilazione dei moduli telematici sono il programma Fedra e il programma Starweb (consigliato in particolar modo per le imprese individuali). Per scaricare i programmi e procedere all'invio telematico con Comunica (Comunicazione Unica) si accede al sito www.registroimprese.it. All'Albo Imprese Artigiane sono tenuti ad iscriversi coloro che abbiano per scopo prevalente lo svolgimento di un'attività di produzione di beni, anche semilavorati, o di prestazione di servizi con le modalità di cui alla legge quadro per l'artigianato n. 443/85.

Per essere definito imprenditore artigiano, ai sensi dell'art. 2, comma 1 della Legge quadro di cui sopra, lo stesso deve esercitare personalmente, professionalmente e in qualità di titolare, l'impresa artigiana, assumendone la piena responsabilità con tutti gli oneri ed i rischi inerenti la sua direzione e gestione e svolgendo in misura prevalente il proprio lavoro, anche manuale, nel processo produttivo.

L'impresa artigiana, nei limiti dimensionali e nelle forme giuridiche previsti dalla legge, può essere svolta anche in forma societaria.

Forme giuridiche previste per l'iscrizione all'Albo delle Imprese Artigiane

- impresa individuale
- società in nome collettivo
- società in accomandita semplice
- società a responsabilità limitata con unico socio
- società a responsabilità limitata pluripersonale
- società cooperativa con soci contitolari

In caso di società, la maggioranza dei soci deve prestare la propria opera manuale; in caso vi siano due soci è sufficiente la prestazione lavorativa di uno dei due. Per le S.a.s. è necessario che nel processo produttivo ogni socio accomandatario svolga come prevalente un'attività manuale. Nelle S.r.l. pluripersonali la maggioranza dei soci (oppure uno su due) deve partecipare al lavoro ed avere il possesso della maggioranza delle quote sociali e degli organi deliberanti. I Consorzi e le Società consortili in forma cooperativa sono iscritti in un'apposita sezione separata. Le S.p.a. e le S.a.p.a. non possono iscriversi nella sezione.

Riferimenti normativi

-
- [Legge 8 agosto 1985, n. 443](#) (Legge quadro per l'artigianato);
 - [Legge regionale 10 settembre 1990, n. 41](#) (Organi di rappresentanza e tutela dell'artigianato);
 - [Legge 17 agosto 2005 n. 174](#); [Legge 23 dicembre 1970, n. 1142](#); [Legge 14 febbraio 1963, n. 161](#) (concernenti la disciplina dell'attività di ACCONCIATORE);
 - [Legge 4 gennaio 1990, n. 1](#) (Disciplina dell'attività di ESTETISTA);
 - [Artt. 15 e 16 D.Lgs. 6 agosto 2012 n. 147](#) (modifiche riguardanti le attività di ACCONCIATORE ed ESTETISTA);
 - [Legge 5 febbraio 1992, n. 122](#) (Disposizioni in materia di sicurezza stradale e disciplina dell'attività di AUTORIPARAZIONE);
 - [Legge 25 gennaio 1994 n. 82](#); [D.M. 7 luglio 1997 n. 274](#) (concernenti la disciplina dell'attività di PULIZIA, DISINFEZIONE, DISINFESTAZIONE, DERATTIZZAZIONE e SANIFICAZIONE);
 - [D.M. 22 gennaio 2008 n. 37](#) (riordino delle disposizioni in materia di INSTALLAZIONE DI IMPIANTI all'interno degli edifici);
 - [D.L. 31 Gennaio 2007 n. 7](#), convertito in Legge 2 Aprile 2007 n. 40 (liberalizzazione di alcune attività economiche: PARRUCCHIERE, ESTETISTA, AUTOSCUOLA, PULIZIA, DISINFEZIONE e FACCHINAGGIO).

Attività soggette a verifica

Per le seguenti attività occorre essere in possesso dei requisiti di volta in volta previsti dalle norme speciali (v. sopra, paragrafo Riferimenti normativi):

- installatori di impianti: Legge 46/90 così come modificata dal D.M. 37/08;
- autoriparatori: Legge 122/92;
- imprese di pulizia: Legge 82/94 e D.L. 7/07;
- imprese di facchinaggio: D.M. 221/03 art.17 della legge 57/01 D.L. 7/07.

Per ulteriori informazioni clicca [MANUALI E MODULISTICA SCIA](#). Riconoscimento qualifiche per acconciatori ed estetisti **Con il D.Lgs. n. 147/2012 è stata trasferita ai Comuni la competenza ad effettuare l'accertamento dei requisiti professionali per l'esercizio delle attività di ACCONCIATORE ed ESTETISTA. L'Ufficio, pertanto, non rilascia più tale qualifica professionale. Dal 14 settembre 2012, i soggetti che intendono svolgere l'attività di acconciatore e/o estetista, devono documentare il possesso dei necessari requisiti professionali, presentando telematicamente, tramite lo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP Telematico), una Dichiarazione Autocertificativa Unica (DUAPP) al Comune in cui ha sede l'impresa/unità locale.**

Per informazioni rivolgersi ai seguenti recapiti:

- Graziella Piras 079/2080256
- registro.imprese@ss.camcom.it

Ultima modifica

Lun, 06/10/2025 - 14:43